



Tribunale di Trani

Dirigenza Amministrativa

PZot. 158/23

- Ai Direttori Area Penale
- Al Funzionario Ufficio Impugnazioni Penali
Dr.ssa Tricarico
- Al Funzionario Uff. DD.PP.
Dr.ssa Verri
- Al Sig. Giudice Coordinatore Sezione Penale
Dr.ssa Volpe
SEDE
- Al Sig. Presidente Consiglio Ordine Avvocati di
TRANI
E p.c.
- Al Sig. Presidente FF dr. Rana
- Ai Sigg. Magistrati Sezione Penale
SEDE

OGGETTO: Riforma Cartabia – disciplina transitoria in tema di processo penale telematico – artt 87 e 87-bis del decreto legge 31.10.2022 n. 150, (inserito con art. 5 quinquies co. 1 DL 162/22 convertito con emendamenti dalla legge 199 del 30.12.2022) - in particolare, deposito con valore legale di atti documenti e istanze penali mediante invio su casella PEC – abrogazione degli artt. 582 comma 2 e 583 del codice di procedura penale; modifica all’art. 461 Cpp.

Prime disposizioni alle cancellerie

Il sottoscritto
Dirigente Amministrativo

- Viste le modifiche ed integrazioni apportate in sede di conversione del decreto legge 31.10.2022 n 162, ad opera della L. 199/22, alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 87 e 87 bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (riforma Cartabia), nel testo vigente dal 31.12.2022, garantiscono la continuità della transizione digitale del processo penale riproducendo espressamente la normativa emergenziale già precedentemente vigente in tema di deposito degli atti nel portale del processo penale telematico e di deposito con valore legale di atti via PEC;
- Considerato che la disciplina vigente è pertanto del tutto analoga a quella già contenuta nell’art 24 del decreto legge 28.10.2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n 176 del periodo emergenziale), la cui efficacia sarebbe altrimenti cessata al 31.12.2022;

- detta normativa transitoria rimarrà in vigore sino a che sarà concretamente operativo - in tutte le fasi - il processo penale telematico, secondo le scansioni temporali indicate dall'art 87 cit. e con l'entrata in vigore dei regolamenti ivi indicati.

Ciò premesso, appare urgente dare le seguenti prime indicazioni in adesione alle norme allo stato vigenti:

A) In forza dell'art 87-bis del d lgs 150/22, continua ad essere consentito il deposito con valore legale mediante le PEC già indicate nel provvedimento del DGSIA del 9/11/2020 di tutti gli atti documenti e istanze penali, comunque denominati, **diversi** da quelli per cui è già obbligatorio il deposito telematico tramite il Portale Deposito atti penali presso la Procura della Repubblica (elencati dall'art. 87 co. 6 bis: memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3CPP, atti di opposizione alla richiesta di archiviazione di cui all'articolo 410 CPP, denunce di cui all'articolo 333 CPP, querele di cui all'articolo 336 CPP e relativa procura speciale, nomina e rinuncia o revoca del difensore in fase di indagini preliminari - o di atti per i quali verrà via via reso obbligatorio il deposito tramite portale)

B) Il comma 6-quinquies dell'art 87 dispone che NON è consentito e non produce alcun effetto di legge l'invio tramite PEC di uno degli atti elencati dal precedente comma 6-bis per i quali è obbligatorio il deposito alla Procura della Repubblica tramite Portale riportati nella precedente lett. A) e pertanto, se dovesse pervenire uno di tali atti su una delle caselle certificate di deposito del Tribunale di Trani, l'addetto deve respingere la PEC al mittente con la dicitura "questo indirizzo pec non è abilitato alla ricezione dell'atto inoltrato, ai sensi del comma 6-quinquies dell'art 87 del decreto legislativo 150/22 ".

C)La casella di deposito del Tribunale di Trani è la seguente:

depositoattipenali.tribunale.trani@giustiziacert.it, (unica casella PEC attribuita unitariamente per il Dibattimento e il Gip); tale indirizzo è il solo abilitato per il deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze penali relativi a procedimenti pendenti avanti alla sezione dibattimentale, avanti alla Corte di Assise o per le Misure di Prevenzione, Riesame, come da elenco esemplificativo che segue:

1. nomine difensori e rinuncia al mandato;
2. liste testimoniali;
3. istanze cautelari o autorizzazioni comunque denominate;
4. memorie ex art 121. c.p.p.;
5. istanze di rinvio per legittimo impedimento;
6. procure speciali;
7. richiesta di riti alternativi;
8. reclami ex art. 410 bis CPP avverso provvedimenti di archiviazione;
- 9 perizie e consulenze d'ufficio e istanze di proroga dei termini di deposito;
10. impugnazioni di sentenze dibattimentali e di Corte di Assise (si vedano di seguito alla lett. E) le regole ed i controlli da effettuarsi in caso di deposito di impugnazioni);
11. atti di impugnazione previsti dal d lgs 159/2011 (Codice Antimafia- Misure di Prevenzione; di seguito le regole ed i controlli da effettuarsi in caso di deposito di impugnazioni);
- 12.Riesame

13. Incidenti di Esecuzione

Così come per il GIP sempre a scopo esemplificativo:

1. richieste di revoca o modifica di misura cautelare ex art. 299 c.p.p. o autorizzazioni comunque denominate;
2. richieste di revoca di sequestro;
3. memorie;
4. richiesta di ammissione al rito abbreviato ex art. 438 c.p.p.;
5. richiesta di ammissione al patteggiamento ex art. 444 c.p.p. munita però di consenso del P.M.;
6. richieste di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento;
7. memorie ex art 121 c.p.p. ;
8. perizie e consulenze d'ufficio e istanze di proroga dei termini di deposito;
9. nomine difensori e rinuncia al mandato;
10. impugnazioni avverso sentenze emesse dal GUP (si vedano di seguito alla lett. D) le regole ed i controlli da effettuarsi in caso di deposito di impugnazioni);
11. opposizioni a decreto penale di condanna (per le quali si vedano di seguito alla lett. D) le regole ed i controlli da effettuarsi in caso di deposito di impugnazioni).

D) Come previsto dal comma 2 dell'art 87-bis e come già previsto dal comma 5 dell'art. 24 DL 137/20 conv. L. 176/20 (legislazione emergenziale) il personale di cancelleria - per attestare il deposito degli atti dei difensori - provvederà ad annotare nel registro la data di ricezione dell'atto ed ad inserirlo nel fascicolo telematico; ai fini della continuità del fascicolo cartaceo provvederà, altresì, ad inserire nel fascicolo d'ufficio copia analogica dell'atto ricevuto, con l'attestazione della data di ricezione nella casella PEC e dell'intestazione della casella di posta certificata di provenienza.

E) I commi 3, 4 e 5 dell'art. 87-bis disciplinano **il deposito via PEC degli atti di impugnazione, motivi nuovi e memorie nonché le prescritte verifiche di cancelleria** riproponendo la previgente disciplina del DL 137/2020 sopra richiamata alla lett. D).

Il successivo comma 6 estende detta disciplina a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, alle opposizioni a decreto penale di condanna, alle opposizioni ai sensi dell'art. 667, comma 4 CPP e ai reclami giurisdizionali di cui alla legge 26 luglio 1975 n 354 (norma sull'ordinamento penitenziario).

Le modalità di deposito sono prescritte a pena di inammissibilità dell'atto di impugnazione, perciò è fondamentale che la cancelleria proceda alle verifiche prescritte dal n. 7 art. 87 bis, e cioè: 1) l'apposizione di una valida firma digitale sull'atto d'impugnazione e sugli eventuali allegati; 2) la correttezza della casella destinataria del messaggio; 3) la presenza della casella PEC del mittente su ReGIndE, ai fini della eventuale declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione da parte del giudice, espressamente disciplinata dal comma 8 dell'art 87 bis.

All'esito dei controlli l'atto di impugnazione e gli eventuali allegati vanno stampati ed uniti alla stampa del messaggio di posta elettronica certificata; **l'addetto, se ha rilevato delle irregolarità all'esito delle verifiche, deve immediatamente sottoporre la questione al giudice**

che ha emesso il provvedimento impugnato per l'eventuale declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

Da segnalare infine che l'art. 98 del D. Lgs. n. 150/22 ha abrogato gli artt. 582 comma 2 e 583 cpp. Ciò comporta che a partire dal 30.12.2022, le parti private e i difensori non possono più presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano (cosiddette impugnazioni esterne), ovvero a mezzo di telegrammi o con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata.

Sulla scorta dell'attuale disciplina, infatti, la presentazione dell'atto di impugnazione può avvenire solo ed esclusivamente nella Cancelleria del Tribunale o del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, o in quella del Tribunale competente in caso di richiesta di riesame o di appello di misure cautelari personali e reali. Il n.ro 1 bis dell'art. 582 novellato concede solo alle parti private, in alternativa al ricorso alla modalità di deposito telematico (PEC) di cui al n.ro 1 stesso articolo, il deposito dell'atto cartaceo ma sempre nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

In ordine ai servizi di cancelleria connessi alla modifica normativa introdotta (abrogazione n. 2 art. 582), da essa consegue l'impossibilità di utilizzo per i suddetti atti, del Registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti a procedimenti davanti ad altre autorità giudiziarie (Reg. mod. 24 Cd. Impugnazioni Esterne)¹

Deve invece considerarsi *lex specialis* prevista per le sole "opposizioni a decreto penale di condanna" l'art. 461 del cpp, come modificato dall'art. 28, 1° comma lett. c) del d. Lgs. n. 150/2022, il quale, pur rinviando alla disciplina dell'art. 582 del cpp, prevede che l'atto di opposizione al decreto penale possa essere proposto oltre che nella cancelleria del Giudice del giudice delle indagini preliminari che ha emesso il decreto anche in quella "del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente"; pertanto solo per tale atto che pur avendo natura impugnatoria è disciplinato in modo specifico, SI DISPONE che il suddetto registro (Mod 24) continui ad essere utilizzato con le prescritte modalità (chiusura giornaliera o cumulativa in caso di mancanza di iscrizioni) solo per l'annotazione di tale tipo di atto.

In tal senso permangono anche le modalità di trasmissione (in originale e per posta raccomandata) da parte di questo Ufficio, dell'atto di opposizione a D.P. ricevuto e iscritto a Mod 24, all'A.G. competente, in quanto le modalità telematiche previste dalle norme sopra richiamate disciplinano solo il deposito degli atti di parte.

Gli indirizzi PEC diversi da quello introdotti con il richiamato provvedimento emanato dalla DGSIA il 9 novembre 2020 (gipgup.tribunale.trani@giustiziacert.it, dibattimento.tribunale.trani@giustiziacert.it) continueranno ad essere utilizzati per il deposito di atti diversi o di comunicazioni da parte delle altre Autorità, Uffici giudiziari, altri Enti e Forze dell'Ordine, comunicazioni dell'UEPE, così come le PEO, anche da parti private, quali solo a titolo di esempio: inoltro telematico di comunicazioni di assenza dei testimoni.

¹ Il registro, introdotto dal D.M. 30.9.1989 (approvazione dei registri in materia penale), originariamente tenuto presso le Preture, per effetto del D.M. 17.12.21999, ora è tenuto dal Tribunale.

Si comunica ai Direttori anche per la necessaria diffusione al restante personale del Dibattimento e del Gip.

Alla Segreteria Amministrativa si manda per la pubblicazione della presente Nota sul sito ufficiale del Tribunale.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con la presente, a valere anche quale riscontro alla Nota n. 58/23 del 9/1/2023, si chiede di valutare le iniziative affinché, con le modalità ritenute più congrue, gli Avvocati di questo Foro, vengano sensibilizzati all'osservanza delle disposizioni normative vigenti e delle conseguenti disposizioni impartite in particolare quella oggetto della sopra richiamata Nota, sull'unico indirizzo PEC di questo Ufficio che si dovrà ritenere valido per il deposito degli atti, documenti e istanze ai sensi dell'art. 87 bis D.to L.vo 150/22 e che si replica di seguito: depositoattipenali.tribunale.trani@giustiziacert.it

Trani, 19/1/2023

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
TROTTA DR. ANNAMARIA

